

REGOLAMENTO (CEE) N. 3596/90 DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 1990
che stabilisce norme di qualità per le pesche e le nettarine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1193/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando che il regolamento n. 23 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 79/88⁽⁴⁾, ha stabilito nell'allegato II/4 norme comuni di qualità per le pesche; che in questo testo erano già contenute disposizioni relative alle nettarine;

considerando che la produzione e la commercializzazione di tali prodotti hanno subito un'evoluzione, segnatamente in rapporto alle esigenze registrate sul mercato all'ingrosso e sul mercato al consumo; che occorre pertanto modificare le norme di qualità per adeguarle a queste nuove esigenze; che, nell'attuale situazione del mercato non è più necessaria la definizione della categoria di qualità supplementare di cui al regolamento n. 211/66/CEE del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1730/87⁽⁶⁾;

considerando che le norme di qualità sono applicabili in tutte le fasi della commercializzazione; che il trasporto su lunga distanza, il magazzinaggio di una certa durata o le varie manipolazioni possono provocare alterazioni, dovute all'evoluzione biologica dei prodotti stessi o alla loro deperibilità; che occorre tener conto di tali alterazioni in sede di applicazione delle norme nelle fasi della commercializzazione successive a quella della spedizione; che essendo i prodotti della categoria « Extra » sottoposti ad operazioni di cernita e di condizionamento particolar-

mente accurate, si deve prendere in considerazione relativamente ad essi soltanto la diminuzione dello stato di freschezza e di turgore;

considerando che per motivi di chiarezza e di certezza del diritto, nonché per maggiore agio degli interessati, è opportuno procedere ad una rifusione della normativa applicabile in materia, in occasione di nuove modifiche;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le norme di qualità relative alle pesche, comprese le pesche noci e le nettarine di cui al codice NC 0809 30 00, sono contenute nell'allegato.

Tali norme si applicano in tutte le fasi della commercializzazione nei modi previsti dal regolamento (CEE) n. 1035/72.

Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione, i prodotti possono presentare rispetto alle norme:

- una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore,
- per i prodotti classificati nelle categorie diverse dalla categoria « Extra », lievi alterazioni dovute alla loro evoluzione e alla loro deperibilità.

Articolo 2

1. I termini « alle pesche » di cui all'articolo 2 del regolamento n. 23 e il termine « pesche » di cui all'articolo 1 del regolamento n. 211/66/CEE sono soppressi.

2. L'allegato II/4 del regolamento n. 23 e l'allegato IV del regolamento n. 211/66/CEE sono abrogati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1991.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 965/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 10 del 14. 1. 1988, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU n. 233 del 20. 12. 1966, pag. 3939/66.

⁽⁶⁾ GU n. L 163 del 23. 6. 1987, pag. 25.